



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

Programma di Sviluppo Rurale

Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE 1698/2005

Sintesi modifiche apportate alle Disposizioni Attuative Specifiche della Mis. 123 - “Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale”

Con D.D.G. n. 2383 del 27/07/2011, sono state approvate le modifiche alle “Disposizioni Attuative Specifiche della Mis. 123”, di seguito riportate e che interessano in particolare i sottolencati paragrafi:

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità:

a.2.3) Imprese di nuova costituzione ed imprese inattive: per le imprese di nuova costituzione e per quelle inattive, la redditività dovrà essere dimostrata, con riferimento alla situazione ex post, attraverso il Piano Aziendale degli Investimenti (PAI) presentato con il progetto, nonché mediante un'apposita relazione, allo stesso allegata, redatta e sottoscritta da un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri, riportante una dettagliata analisi economica e finanziaria, riferita all'investimento proposto, ed il calcolo degli indici finanziari ed economici a regime, che dovranno risultare tutti positivi.

a.2.4) Disponibilità di mezzi propri: ai fini del soddisfacimento del requisito non possono essere presi in considerazione gli eventuali aumenti di capitale sociale destinati a garantire la copertura dell'impegno finanziario di spesa per la parte eccedente l'aiuto pubblico.

c) Accrescimento del valore aggiunto della produzione attraverso lo strumento dell'accordo di filiera: tutti gli organismi associativi di produttori per i quali è previsto (da Statuto, Regolamento interno ecc..), il conferimento obbligatorio del totale delle produzioni aziendali (materie prime e prodotti semilavorati) da destinare alla trasformazione, ai fini del rispetto del requisito, non dovranno presentare contratti e/o accordi con i produttori singoli ed associati per le materie prime e per i prodotti semilavorati, per una quota pari almeno al 30 % del prodotto da lavorare;

6. Investimenti ammissibili: lettera f) - nel caso di realizzazione di impianti fotovoltaici, destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, gli stessi non potranno essere posizionati direttamente a terra, se ricadenti all'interno di terreni con destinazione d'uso agricola. Nel caso di impianti fotovoltaici o solari da installare su coperture di immobili già esistenti occorrerà presentare apposita certificazione a firma di un tecnico abilitato comprovante che il fabbricato in generale e la copertura in particolare, dal punto di vista statico e strutturale sono idonei a sostenere l'aggiunto sovraccarico generato dall'installazione degli impianti e che lo stesso non arreca pregiudizio alla statica dell'immobile nel suo insieme, secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 alle disposizioni attuative specifiche della misura;

9. Settori produttivi: relativamente al settore vitivinicolo sono finanziabili, con la Mis. 123 del PSR Sicilia 2007/2013, soltanto gli investimenti produttivi rivolti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, che non sono finanziati con l'OCM Vino, e cioè:

- impianti fotovoltaici, solari e mini-eolici;
- impianti di energia prodotta da biomassa.

Tutti gli altri interventi inerenti alla realizzazione, ammodernamento e/o potenziamento delle cantine, ivi compreso l'acquisto di impianti e macchinari per la produzione, trasformazione e commercializzazione dei

prodotti vitivinicoli, verranno finanziati con l'OCM vino, secondo quanto riportato nella tab. n. 61 del PSR Sicilia 2007/2013, allegata alle disposizioni specifiche della misura;

13. Intensità dell'aiuto:

1) Per la trasformazione di prodotti **compresi nell'Allegato I del Trattato**, l'ammontare dell'aiuto è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile.

2) Per gli investimenti relativi alla trasformazione di prodotti **compresi nell'Allegato I del Trattato, in prodotti non compresi nell'Allegato I:**

- il PSR interverrà a sostegno degli investimenti che prevedono, in un'ottica di completamento della filiera, attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, per le imprese la cui attività sia prevalentemente quella di lavorazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti dentro l'Allegato I. L'attività prevalente dell'impresa potrà essere definita tenendo conto delle quantità di prodotto lavorato/trasformato e commercializzato, o in alternativa, in termini di fatturato realizzato, riferiti al medesimo prodotto lavorato/trasformato e commercializzato compreso nell'Allegato I. In questo caso l'aiuto sarà erogato:
 - al 50% del costo dell'investimento ammissibile per gli investimenti relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I;
 - ai sensi del Reg. CE n.1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), per gli investimenti relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I in prodotti non compresi nell'Allegato I. In tal caso l'importo complessivo dell'aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari con un'intensità di aiuto pari al 50 % del costo dell'investimento ammissibile. Il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato 2) alle presenti disposizioni.
 - il PO FESR finanzia gli investimenti nel settore agroindustriale della trasformazione e/o commercializzazione di prodotti compresi nell'Allegato I in prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato solamente per le imprese che trattano prevalentemente prodotti non compresi nell'Allegato I.
- 3) La presente misura non finanzia interventi a sostegno delle imprese per i prodotti non inclusi nell'Allegato I, che saranno finanziati nell'ambito del PO FESR.

17. Domanda di aiuto:

17.2 Modalità di presentazione : la domanda di aiuto cartacea, deve essere presentata, pena l'inammissibilità della stessa, presso la sede centrale dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, entro 10 giorni dalla presentazione on-line. Le domande consegnate a mano o tramite corriere autorizzato, potranno essere accettate **fino al decimo giorno lavorativo successivo all'inoltro telematico**.

17.3.1 Documentazione essenziale :

Punto 6) - "Titoli di possesso": i titoli di possesso diversi dalla proprietà, comprovati da contratti registrati, pari ad almeno anni 8, potranno essere presi in considerazione nel caso di investimenti che prevedano soltanto l'acquisto di macchinari ed attrezzature. In particolare, nei contratti di comodato d'uso gratuito, fatte salve le suddette indicazioni, dovrà, inoltre, essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809, comma 2 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Nel caso di

insediamenti produttivi di proprietà demaniale potranno essere presi in considerazione anche interventi strutturali.

Punto 10) - “Contratti di conferimento”: dovranno essere redatti secondo lo schema allegato al bando e reso disponibile sul sistema. Ove, per particolari esigenze contrattuali, si rendesse necessario apportare delle modifiche a detti schemi, gli stessi potranno essere riprodotti a condizione che vengano riportate tutte le dichiarazioni, le condizioni e gli obblighi in essi contenuti. La mancata osservanza di detta prescrizione determinerà l'inammissibilità dell'istanza.

17.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e necessaria :

Punto 1) - “Relazione redatta e sottoscritta da un revisore dei conti”: per gli investimenti presentati da **imprese di nuova costituzione ed imprese inattive**, la redditività dovrà essere dimostrata attraverso un'apposita relazione redatta e sottoscritta da un revisore dei conti iscritto all'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri riportante una dettagliata analisi economica e finanziaria, riferita all'investimento proposto, ed il calcolo degli indici finanziari ed economici a regime, che dovranno risultare tutti positivi. Detta relazione dovrà essere presentata, in aggiunta al Piano Aziendale degli Investimenti (PAI) presentato con il progetto.

Punto 6) - “Autorizzazione, concessione edilizia”: detta documentazione, nel caso di **investimenti che prevedano anche l'acquisto di terreni**, potrà essere prodotta, in deroga a quanto previsto al paragrafo 5) lett. f) delle presenti disposizioni, all'atto della concessione dell'aiuto.

Punto 10) - “Dichiarazione aiuti in regime di de minimis”: le aziende che intendono realizzare investimenti relativi alla trasformazione di prodotti **compresi nell'Allegato I del Trattato, in prodotti non compresi nell'Allegato I**, devono presentare apposita “dichiarazione aiuti in regime di *de minimis*”, secondo lo schema dell'Allegato 2 alle disposizioni specifiche della misura.

17.3.4 Documentazione essenziale per iniziative che prevedono l'acquisto di beni immobili: le acquisizioni di immobili (terreni-fabbricati) sono ammissibili a finanziamento a condizione che l'istanza sia corredata di apposita documentazione (autocertificazione e/o perizia giurata) comprovante il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 6.6 “Acquisto di beni immobili”, delle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013 – cap. 6 “Criteri per l'ammissibilità della spesa”, e di seguito elencata:

1) nel caso di acquisto di terreni:

- **autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/00**, attestante le seguenti condizioni:
 - a) assenza di vincoli di parentela e/o affinità fra venditore ed acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - b) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
 - c) l'immobile non deve aver fruito nel corso dei dieci anni precedenti di finanziamenti comunitari o nazionali; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - d) del complesso immobiliare potranno far parte i fabbricati direttamente connessi e funzionali alle finalità dell'investimento, purché il loro valore non superi il 50% della spesa globale dell'investimento medesimo, al netto delle spese generali. Ne consegue che in ogni caso non sono ammissibili investimenti che comportano la sola acquisizione di “immobili”;
 - e) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste;
 - f) nel caso di terreni industriali ricadenti all'interno degli agglomerati di pertinenza dei Consorzi A.S.I. della Sicilia, che il prezzo del terreno è stato determinato sulla base dei

prezzi di vendita stabiliti dall'Assessorato per l'Industria e pubblicati in gazzetta.

- **perizia giurata** (redatta da un professionista qualificato e indipendente) attestante:

nel caso di acquisizione di terreni con destinazione d'uso diversa da quella agricola, che il prezzo del terreno non è superiore al valore di mercato.

Per i terreni ricadenti in zone agricole, ai fini del riconoscimento della spesa, il prezzo di acquisto verrà determinato, esclusivamente, sulla base dei valori agricoli medi validi alla data di presentazione della domanda, stabiliti annualmente dalla Commissione provinciale espropri e pubblicati in gazzetta.

2) nel caso di acquisto di altri beni immobili (fabbricati):

- **autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/00**, attestante le condizioni di cui alle lettere a), b), c), e d), del precedente punto 1);

- **perizia giurata** (redatta da un professionista qualificato e indipendente) attestante:

- a) che il prezzo dell'immobile oggetto di acquisizione non è superiore al valore di mercato e che sia vantaggioso rispetto alla realizzazione ed all'acquisto ex-novo;
- b) che l'immobile è conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica, igienico sanitaria ed è immediatamente utilizzabile (presenza del regolare certificato di agibilità) oppure specificare i punti non conformi quando l'iniziativa prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- c) che gli eventuali interventi per l'adeguamento della struttura e degli impianti tecnici, nonché le procedure per la regolarizzazione della posizione amministrativa (pareri, autorizzazioni, ecc.) sono necessari per consentire alla struttura di essere funzionante e funzionale dopo l'acquisizione;
- d) riportare i riferimenti e i dati anagrafici della ditta venditrice;
- e) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione e che lo stesso sia adeguato, in termini quantitativi e qualitativi, alle attività previste

In aggiunta alla sopracitata documentazione dovranno essere prodotti:

nel caso di acquisto di terreni:

- preliminare di compravendita registrato;
- certificato di destinazione urbanistica del terreno oggetto di acquisto;
- estratti di mappa e certificati catastali dei terreni oggetto di acquisto.

nel caso di acquisto di altri beni immobili (fabbricati):

- preliminare di compravendita registrato;
- estratto di mappa e certificato catastale del bene oggetto di acquisto;
- piante e sezioni;
- certificato di agibilità e destinazione d'uso.

19. Ricorsi e clausola compromissoria: avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di aiuto/pagamento, è data di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità previste al par. 5.10 delle "Disposizioni attuative e procedurali" – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia 2007/2013. Secondo quanto previsto al par. 5.10.4 "Camera arbitrale", delle sopracitate disposizioni, ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale possibilità si

concretizza attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria.